POLIZZA DI ASSICURAZIONE "Responsabilità Civile Verso Terzi" (Proprietà e Conduzione Fabbricati)

Ν										

STIPULATA TRA



REGIONE BASILICATA

Ε

La Compagnia Assicuratrice	
Agenzia di	

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	31 dicembre 2012
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2014
l° rata dalle ore 24:00 del	31 dicembre 2012
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2013

(3 CONSULBROKERS



SOCIETA' _	
POLIZZA n° _	

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	3
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione	
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCT	
Art. 1.3 - Descrizione dell'attività	
7 tt 1.0 2000 2010 001 0 tt 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori	
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione	
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto	
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)	
Art. 2.8 – Oneri fiscali	
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega	
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni	
Art. 2.11 – Gestione del contratto	
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	
Art. 2.13 – Trattamento dati	
Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari	
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto	
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT	9
Art. 3.1 - Responsabilità Civile Verso Terzi – R.C.T	9
Art. 3.2 – Esclusioni	9
Art. 3.3 – Qualifica di terzo	10
Art. 3.4 – Precisazioni ed estensioni	10
Art. 3.5 – Estensioni di garanzia soggette a limitazioni	10
Art. 3.6 – Ambito territoriale	
Art. 3.7 – Diritto di rivalsa	11
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri	12
Art. 4.2 - Controversie	
Art. 4.3 – Informazioni sui sinistri	12
Art. 4.4 – Gestione dei sinistri - Liquidazione franchigie	
SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	
Art. 5.1 – Massimali	
Art. 5.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti	
Art. 5.3 – Calcolo del premio	15
Art. 5.4 – Aggiornamento dei valori	
Art. 5.5 – Riparto di coassicurazione	
Art 5 6 – Disposizione finale	15

(38)



SOCIETA' _	_	
POLIZZA n° _		

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 - Definizioni relative al contratto di assicurazione

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Ente

Amministrazione Regione Basilicata

Assicurato Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.

Società La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano

l'assicurazione.

Broker L'ATI con la Società Consulbrokers S.p.A. in qualità di capogruppo,

specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme

o sostituzioni.

Assicurazione II Contratto di Assicurazione

Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.

Polizza II documento contrattuale che prova l'Assicurazione.

Capitolato Speciale II complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il

rapporto contrattuale.

Garanzia La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.

Indennizzo

Indennità La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Risarcimento

Massimali Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a

pagare in caso di sinistro.

Periodo assicurativo Annualità assicurativa Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la

data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla

Società.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato

il danno.

Franchigia L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro,

viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico

dell'Assicurato.

Scoperto La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e

determinata a termini di polizza per ciascun sinistro



SOCIETA'		
POLIZZA n°		

Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione RCT

Cose Si intendono gli oggetti materiali e gli animali;

Danno corporale II pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi comprese i

danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

Danno materiale II pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento,

alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose;

Danno patrimoniale

Fabbricati

Il pregiudizio economico non conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose;

danneggiamenti a cose

Beni immobili in genere di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti alle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o comproprietà; tutte le pertinenze, impianti e macchinari idrici, igienici, fognari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od istallazioni considerati immobili per natura o per destinazione, etc. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi attività accessoria del Contraente.

Contenuto / Enti assicurati / Cose assicurate Si intende tutto quanto si trova sistemato all'interno dei fabbricati ed è destinato a servizio o non a servizio dello stesso, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, con la esclusione di: quanto definito alla voce"fabbricati"; di veicoli iscritti al PRA.

Art. 1.3 - Descrizione dell'attività

Le garanzie di cui al presente Capitolato Speciale sono operanti per tutti i casi in cui possa essere reclamata la responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro dell'Assicurato - fatte salve solo le esclusioni espressamente menzionate - relativamente all'esercizio delle seguenti attività:

- 1. la proprietà, il possesso, la gestione e/o conduzione, l'uso a qualsiasi titolo e destinazione dei beni di cui alla definizione "Fabbricato" e "Contenuto", in relazione agli immobili identificati nella collegata polizza Incendio;
- 2. la proprietà e la gestione di compendi boschivi e non distribuiti sul territorio regionale, comprese le strade forestali ed i sentieri e di tutte le relative strutture logistiche;
- 3. la proprietà, il possesso, la gestione e/o conduzione, l'uso a qualsiasi titolo e destinazione di aree scoperte, cortili, marciapiedi e piani di calpestio, parchi e giardini, parcheggi annessi o a servizio dei beni di cui ai precedenti punti 1 e 2, (compreso alberi anche ad alto fusto e piante in genere), nonché, in relazione all'uso di macchine agricole adibite a lavori agricoli nei parchi, giardini ed aree medesime;

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

(380)



SOCIETA'_	_	
POLIZZA n° _	 	

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia e venga comunicato alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della delibera/determina di pagamento, semprechè ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

Art. 2.4 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2012 e sino alle ore 24:00 del 31.12.2014, frazionamento annuale. Alla scadenza e su richiesta del Contraente, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per ulteriori mesi dodici.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.



SOCIETA' _	
POLIZZA n°	

Art. 2.5 - Facoltà di recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'Art. 2.6 – "Cessazione anticipata del contratto", la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Art. 2.6 - Cessazione anticipata del contratto

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

E' previsto in ogni caso un premio minimo pari al premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.



SOCIETA'	
POLIZZA n°	

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.10 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.11 - Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI (di seguito denominata Broker) con la Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI (di seguito denominata Broker) con la Società CONSULBROKERS SPA in qualità di capogruppo, Viale Marconi n. 90 – tel. +39 0971.54732, telefax + 39 0971.472686, il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) relativamente alla predisposizione del Capitolato Tecnico, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso; in caso di comunicazioni dirette tra le parti verrà comunque informato in copia il Broker;
- ➤ che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori unitamente a estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- > che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti,



SOCIETA' _	
POLIZZA n° _	

secondo quanto previsto nel Capitolato generale di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Art. 2.13 - Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.14 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 2.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

6880



SOCIETA'	_	
POLIZZA n°		

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RCT

Art. 3.1 - Responsabilità Civile Verso Terzi – R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle "attività" per le quali è prestata l'assicurazione,

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Ai fini della operatività della presente assicurazione si precisa:

- che l'elenco degli immobili allegato alla collegata polizza Incendio (solo per quanto concerne la indicazione delle superfici),
- che la indicazione della superficie complessiva dei compendi boschivi; possono essere incompleti o in via di rielaborazione in quanto il Contraente sta procedendo alle relative rilevazioni definitive;

A tale proposito le parti si impegnano, rispettivamente:

- a) il Contraente a fornire alla Società, entro il 31.03.2013, i dati definitivi
- b) la Società ad assicurare, senza eccezioni, tutti gli immobili in elenco ed il relativo contenuto; tutti i compendi boschivi ed a prorogare il periodo di "latenza" di cui al precedente punto a), di ulteriori mesi sei, se richiesto dall'Ente.

Inoltre, si conviene tra le parti che l'assicurazione è valida anche in relazione a: la proprietà, il possesso, la gestione e/o conduzione, l'uso a qualsiasi titolo e destinazione degli ulteriori beni, oltre quelli identificati nella collegata polizza Incendio di cui l'Ente darà comunicazione scritta, a far data dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione, salvo il diritto di percepire, a fine annualità assicurativa il relativo premio di regolazione.

Art. 3.2 - Esclusioni

Dall'Assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- da furto, eccettuati i casi seguenti che invece sono compresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - a.1) perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'assicurato o dalle imprese di cui si avvalga per le sue attività;
 - a.2) sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero risposte presso guardaroba o depositi custoditi dall'assicurato o appartenenti a qualunque soggetto de cui operato lo stesso debba legalmente rispondere. In ogni caso sono esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli di credito, marche, valori bollati.
- b) ricollegabili a rischi di responsabilità civile, per i quali, in conformità della legge n. 990/1969 e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto della attività;
- f) che provochino inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto stabilito al successivo art. 3.5.2;
- g) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- h) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura l'asbesto o l'amianto;



SOCIETA'		
POLIZZA n°		

- i) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
- j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme (BSE); la presente esclusione si intende operante anche per garanzia RCO;

Art. 3.3 - Qualifica di terzo

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante del Contraente il quale mantiene peraltro la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali.

Il legale rappresentante verrà considerato terzo limitatamente ai danni subiti in qualità di cittadino e/o utente in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente.

Sono specificamente considerati terzi anche i fornitori che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con il Contraente.

Art. 3.4 - Precisazioni ed estensioni

A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile:

- 1. derivante da proprietà o conduzione e/o uso-conduzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati e loro parti, compreso impianti e pertinenze, tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e deposito merci.
- **2.** derivante dall'esistenza di antenne radiotelevisive,cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica; di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione;
- 3. derivante da proprietà e/o uso di attrezzature, dispositivi, macchinari, strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto interni ed automezzi non soggetti alla L. 990/69 (e successive modificazioni ed integrazioni), impiegati nello svolgimento dell'intero complesso di attività o servizi, senza esclusione alcuna;
- **4.** derivante da operazioni di disinfezione, disinfestazione comunque eseguite, in relazione ai "Fabbricati" e relativo "Contenuto";
- **5.** derivante dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compreso i lavori di giardinaggio e potatura, anche con uso di macchine agricole, nonché l'uso di anticrittogamici e parassitari;
- **6.** derivante dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini installati in parchi, aree e giardini gestiti dal Contraente;

Art. 3.5 – Estensioni di garanzia soggette a limitazioni

Premesso che le seguenti estensioni di garanzia operano nei limiti previsti alla successiva sezione 5) l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile:

- 1. derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria manutenzione, sopraelevazione, demolizione ed ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso in cui tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 2. per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia si intende prestata a parziale deroga dell' art. 3.2 f "esclusioni" ed a condizione che tutti gli impianti siano in regola con le norme vigenti;
- 3. per danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia;
- **4.** per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini/Terzi" la presente garanzia opererà a secondo rischio, per l'eventuale eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;



SOCIETA'	
POLIZZA n°	

- 5. per danni a condutture ed impianti sotterranei;
- **6.** per danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno;
- 7. per danni causati da lavori di scavo, posa e reinterro di opere ed istallazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla RC della committenza;
- **8.** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
- **9.** per danni a veicoli di terzi e/o dipendenti (escluso comunque quelli da furto) che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza del Contraente e dei quali il Contraente stesso fosse ritenuto responsabile;

Art. 3.6 - Ambito territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio Italiano o nei territori esteri nell'ambito del legittimo espletamento delle funzioni istituzionali.

Art. 3.7 - Diritto di rivalsa

E' fatto salvo il diritto di rivalsa della Società, verso il personale dipendente e non del Contraente esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.

(38)



SOCIETA'	_
POLIZZA n°	

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Ufficio competente del Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni lavorativi da quando ha ricevuto la richiesta scritta di risarcimento del terzo.

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta sin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia stata ancora richiesta scritta da parte del terzo.

La denuncia deve essere seguita, appena possibile, da una descrizione dei fatti. La Società, nei limiti dei massimali di cui al successivo art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Art. 4.2 - Controversie

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale

Art. 4.3 – Informazioni sui sinistri

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando:

- il n. attribuito al sinistro
- la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso
- data dell'apertura di sinistro
- estremi identificativi dell'infortunato
- importo liquidato (e relativa data di pagamento) e/o riservato e/o stimato
- motivazioni a base della eventuale chiusura del sinistro senza seguito
- stato della pratica

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, al Contraente, preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati almeno a 15 giorni prima.

La Società dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

Art. 4.4 – Gestione dei sinistri - Liquidazione franchigie

Nel comune interesse le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per una gestione appropriata dei sinistri, da svolgersi in reciproca collaborazione:

- 1) In caso di sinistro, debitamente denunciato alla Società:
 - il Contraente si impegna a:
 - fornire alla Società ogni elemento utile per la migliore comprensione degli eventi denunciati, al fine di favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche in via stragiudiziale.



SOCIETA' _	
POLIZZA n°_	

- La Società si impegna a:
 - recepire ed a tenere in debita considerazione i contribuiti che verranno da parte del Contraente, sia in fase di denuncia del sinistro, che nel prosieguo della vertenza;
 - intrattenere periodicamente e tempestivamente il Broker ed il Contraente sullo stato delle pratiche (almeno con cadenza trimestrale), fornendo copia della documentazione processuale più rilevante e valutando con essi le iniziative per migliore gestione delle vertenze, compatibilmente con l'urgenza del caso.
- 2) In caso azione legale, il Contraente provvede al rilascio del mandato alle liti in favore del legale designato dalla Società. E' fatta salva tuttavia la facoltà di costituirsi in proprio nella vertenza, a proprie spese, riservandosi la successiva chiamata in causa della Società.
- 3) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno ed al termine di ogni semestre, provvederà al recupero delle franchigie anticipate per conto del Contraente, mediante l'emissione di un apposito documento riportante tutti gli elementi identificativi delle singole pratiche liquidate (controparte, n. e data sx, data pagamento, importo pagamento, franchigia a carico del Contraente). La Società dovrà, inoltre, allegare copia delle quietanze firmate dai beneficiari o, in mancanza, idonea prova dei dispositivi di pagamento effettuati.

Tale previsione è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel qual caso la Società richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del comma precedente.

(38)



SOCIETA'_	
POLIZZA n°	

SEZIONE 5 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00	Per sinistro con il limite di Per persona e di Per danni a cose ed anima	
Limite	€ 25.000.000,00	Per anno assicurativo	

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tale fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate come un unico sinistro.

Il massimale per sinistro pari ad € 5.000.000,00 dovrà intendersi massimo risarcimento nel caso di "sinistro in serie".

Per "sinistro in serie" si intende una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale dell'Ente derivante dai compiti istituzionali in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito delle strutture oggetto della copertura assicurativa, anche se coinvolgano più persone in anni o periodi diversi.

Art. 5.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rif. sez. 3	Garanzie	Limiti di risarcimento	Scoperti/Franchigie
	Ogni e qualsiasi danno (tutte le garanzie, salvo quanto diversamente previsto di seguito)	I massimali di polizza	€ 500,00 per sinistro
3.5.1	Danni da lavori edili in genere	€ 1.500.000,00 per periodo ass.vo	Scop. 10% per sx con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 25.000,00 per periodo ass.vo
3.5.2	Danni da inquinamento accidentale	€ 1.500.000,00 per periodo ass.vo	Scop. 10% per sx con il minimo di € 2.500,00 ed un massimo di 50.000,00 per periodo ass.vo
3.5.3	Danni a cose in consegna e/o custodia	€ 50.000,00 per periodo ass.vo	nessuno
3.5.4	Danni da incendio	€ 500.000,00 per periodo ass.vo in eccedenza rispetto ad analoga copertura se presente nella pol. Incendio (Ricorso terzi)	Nessuno
3.5.5	Danni a condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per periodo ass.vo	Scop. 10% per sx con il minimo di € 1.500,00
3.5.6	Danni da franamento e cedimento terreno	€ 1.500.000,00 per periodo ass.vo	Scop. 10% per sx con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 50.000,00 per periodo ass.vo
3.5.7	Danni da lavori di scavo	€ 1.500.000,00 per periodo ass.vo	Scop. 10% per sx con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 25.000,00 per periodo ass.vo
3.5.8	Danni da interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.500.000,00 per periodo ass.vo	Scop. 10% per sx con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 25.000,00 per periodo ass.vo
3.5.9	Danni a veicoli	€ 100.000,00 per periodo ass.vo	€ 300,00 per veicolo



SOCIETA' _	
POLIZZA n°_	

Art. 5.3 - Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

Parametro		Tasso imponibile annuo promille	Premio imponibile annuo anticipato
Valore a nuovo dei fabbricati (1)	€ 123.347.400,00	‰	€
Superfice compendi boschivi (2)	ha 13.000	‰	€
Imposte			€
Premio finito annuo anticipato			€

⁽sulla cui congruità la Società espressamente conviene. Vedi anche art. 6.2.I della collegata pol. Incendio)

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.7, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base del tasso imponibile espresso nel presente articolo.

Art. 5.4 – Aggiornamento dei valori

Il Contraente si impegna:

• ad adeguare per quanto riguarda l'elenco degli immobili assicurati con la collegata polizza incendio ai sensi delle relative norme contrattuali

la Società si impegna:

a tenere indenne il Contraente Assicurato anche in relazione alla proprietà, possesso, gestione
e/o conduzione, uso a qualsiasi titolo e destinazione dei beni di cui l'Ente darà comunicazione
scritta successiva alla data di effetto della presente polizza, a far data dalle ore 24:00 del
giorno della comunicazione, salvo il diritto di percepire, a fine annualità assicurativa il relativo
premio di regolazione (art. 2.7 Regolazione del premio).

Art. 5.5 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

Art. 5.6 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo ed esclusivamente le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La Società II Contraente

⁽²⁾ come da elenco allegato



SOCIETA'	
POLIZZA n°	

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- > 2.1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
- 2.2 Decorrenza della garanzia Pagamento del premio
- 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- > 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Gestione del contratto
- 2.12 Rinvio alle norme di legge Foro competente
- > 2.15 Interpretazione del contratto
- 3.4 Precisazioni ed estensioni
- > 3.5 Estensioni di garanzia soggette a limitazioni
- 4.1 Denuncia dei sinistri
- 4.3 Informazioni sui sinistri
- ➤ 5.4 Aggiornamento dei valori
- > 5.6 Disposizione finale

La Società

II Contraente

PROSPETTO COMPENDI BOSCHIVI

Comune	Provincia
S. Chirico Raparo	Potenza
Atella	Potenza
Brindisi di Montagna	Potenza
Pignola	Potenza
Abriola	Potenza
Calvera	Potenza
Castronuovo	Potenza
S. Martino d'Agri	Potenza
Rionero in Vulture	Potenza
Avigliano	Potenza
Filiano	Potenza
Laurenzana	Potenza

Oliveto Lucano	Matera
Calciano	Matera
Accettura	Matera
Pomarico	Matera
Tricarico	Matera

La Società

II Contraente